



Provincia di Arezzo

**DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
E SERVIZI AD ESSA COLLEGATI**

CIG 880852619C

CPV 55523100-3 Ristorazione Scolastica

INDICE

PREMESSE

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

ART. 2 - VALORE DELL'APPALTO

ART. 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

ART. 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

4.1 Requisiti di ordine generale

4.2 Requisiti speciali e mezzi di prova

4.3 Requisiti di idoneità

4.4 Requisiti di capacità economico finanziaria

4.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale

4.6 Indicazioni per i Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Aggregazioni di Imprese di rete, GEIE

4.7 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili

ART. 5 - AVVALIMENTO

ART. 6 - SUBAPPALTO

ART. 7 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

ART. 8 - CHIARIMENTI

ART. 9 - COMUNICAZIONI

ART. 10 - REQUISITI INFORMATICI

ART. 11 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

ART. 12 - A) Documentazione Amministrativa

A.1) Domanda di partecipazione

A.2) Documento di gara unico Europeo - DGUE

A.3) Sopralluogo e dichiarazione di presa visione

A.4) Garanzia Provvisoria

A.5) Pagamento Bollo

A.6) Dichiarazioni Integrative

A.7) Documento attestante il pagamento del contributo ANAC

A.8) Accettazione termini Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

A.9) Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Cortona

B) Documentazione Tecnico-Qualitativa

B.1) Offerta tecnico-qualitativa

B.2) Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali

C) Documentazione Economica

C.1) Offerta Economica

C.2) Progetto di riassorbimento del personale

C.3) Dettaglio offerta economica

ART. 13 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

ART. 14 - VERIFICA E ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 15 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

ART. 16 - ESAME DELL'OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA ED ECONOMICA

ART. 17 - VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

ART. 18 - ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE

ART. 19 - AVVERTENZE

ART. 20 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 21 - CLAUSOLA SOCIALE

ART. 22 - COMUNICAZIONI EX ART. 79 DEL CODICE

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 24 - ACCESSO AGLI ATTI

ART. 25 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta tecnico-qualitativa e dell'offerta economica, nonché dei documenti da presentare a corredo delle stesse ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto.

La descrizione e le modalità di esecuzione dei Servizi oggetto dell'appalto sono riportati in dettaglio nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Con Provvedimento Dirigenziale n. 606/2021 del 29 giugno 2021 è stata assunta determinazione a contrarre per l'affidamento del Servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto impatto ambientale e servizi ad essa connessi, per i Nidi d'Infanzia, le Scuole dell'Infanzia e le Scuole Primarie, per gli anni educativi/scolastici 2021/2022 e 2022/2023 (dal 1 settembre 2021 e fino al 31 agosto 2023), con facoltà di esercizio del diritto di opzione per la ripetizione del contratto per ulteriori due anni scolastici (2023/2024 e 2024/2025).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. "*Codice dei contratti pubblici*" (in seguito: *Codice*) e verrà svolto in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice. Le offerte dovranno pertanto essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo:

<https://start.toscana.it>

Il luogo di svolgimento del Servizio è il Comune di Cortona [Codice NUTS IT118]

CIG 880852619C

CPV 55523100-3 Ristorazione Scolastica

Il bando di gara è pubblicato:

- sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, Rete Telematica Regionale, all'indirizzo <https://start.toscana.it>;
- sul profilo del committente all'indirizzo www.comunedicortona.it
- nella sezione Amministrazione Trasparente / bandi di gara e contratti;
- all'albo pretorio *on-line* del Comune di Cortona;
- sul sito informatico dell'Osservatorio sui contratti pubblici della Regione Toscana tramite il Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana (SITAT) dei contratti pubblici per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
- sulla G.U.C.E. Gazzetta Ufficiale Comunità Europea, sezione speciale relativa ai contratti;
- sulla G.U.R.I. Gazzetta ufficiale Repubblica Italiana, sezione speciale relativa ai contratti;
- su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a carattere locale.

Tutti gli elaborati di gara sono disponibili sulla piattaforma telematica START Regione Toscana all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

La Stazione Appaltante è il Comune di Cortona (AR)

Piazza Repubblica , 13 – 52044 Cortona (AR)

Ufficio di riferimento per informazioni sulla procedura:

U.S.A. Cultura e Turismo - Servizi Scolastici Educativi

tel.: 05750605974 / 0575 637252

e.mail: scuola@comune.cortona.ar.it

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, in qualità Direttore U.S.A.

Cultura e Turismo, è il Dr. Pietro Zucchini
e-mail: p.zucchini@comune.cortona.ar.it
tel. 0575 637252

Il soggetto Responsabile dell'esecuzione del Contratto è la Dirigente dell'Area Governance
Sistema Cultura e Turismo, Dr.ssa Maria Rosa Quintili
e-mail m.quintili@comune.cortona.ar.it
tel. 0575 637269

Attività di supporto al RUP per la fase di gara è la Sig.ra Maria Vittoria Ercolani in qualità di
Responsabile Servizi Scolastici Educativi
e-mail m.ercolani@comune.cortona.ar.it
tel. 0575 605974

La Documentazione di gara comprende:

PROGETTO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 14 E 15 DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCC.
MOD. ED INT.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ALLEGATO A - PARTE SPECIALE

"Lista delle forniture per l'esecuzione dell'appalto e caratteristiche organolettiche"

ALLEGATO B - TABELLE INDICATIVE

B.1) Centri Cottura

B.2) Veicolazione Pasti

B.3) Distribuzione

B.4) Dettaglio Pasti

a.s. 2016/2017

a.s. 2017/2018

a.s. 2018/2019

B.5) PROGRAMMA ALIMENTARE A.S. 2020/2021

ALLEGATO C - PROTOCOLLO PER LA PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DIETE SPECIALI

C.1) Programma Alimentare pasti speciali 2020/2021

ALLEGATO D - ELENCO DEL PERSONALE (NON ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE) ATTUALMENTE
IMPIEGATO NEL SERVIZIO

BANDO DI GARA

DISCIPLINARE DI GARA E FAC-SIMILE MODELLI PER DICHIARAZIONI

PATTO D'INTEGRITÀ DEL COMUNE DI CORTONA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

DUVRI EX ART. 26 D.LGS. 81/2008 E SUCC. MOD. ED INT

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente affidamento ha come oggetto la gestione del Servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto impatto ambientale e servizi ad essa connessi.

Il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 25 luglio 2011.

2. I Servizi oggetto di appalto sono affidati per 2 (due) anni educativi/scolastici (2021/2022 - 2022/2023), ossia per il periodo che decorre dal 1 settembre 2021 e fino al 31 agosto 2023. Il Servizio è svolto in tutti i giorni previsti dal calendario educativo per i Servizi alla prima infanzia (Nidi d'Infanzia) e dal calendario scolastico per le Scuole dell'Infanzia e Primarie statali, comprendendo anche i Centri Estivi che eventualmente il Comune di Cortona intenderà organizzare. Alla scadenza il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti, salvo che l'Amministrazione non intenda avvalersi dell'opzione di ripetizione.

L'esercizio dell'opzione di ripetizione del contratto attiene a valutazioni discrezionali dell'Amministrazione Comunale di Cortona che, mentre vincolano il soggetto affidatario all'accettazione, non costituiscono un obbligo per gli Enti appaltanti, essendo subordinata alla verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse e come tali non sindacabili. Non sussiste quindi per il soggetto affidatario la possibilità di rifiutare il rinnovo che costituisce preciso vincolo contrattuale e potrà avvenire anche per un solo anno o per una frazione di anno e comunque per un periodo non superiore a due anni. Alla scadenza, il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti, salvo che non sia esercitata l'opzione di ripetizione.

3. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 32 - comma 8 - del D.Lgs. 18 aprile 2016, 50 e succ. mod. ed int., si riserva di chiedere, intervenuta l'aggiudicazione e nelle more di stipula del Contratto, l'esecuzione d'urgenza delle prestazioni relative ai Servizi di cui al presente Capitolato ed all'offerta tecnico-qualitativa ed economica presentate in sede di gara. In tale caso l'Impresa Aggiudicataria si impegna, anche in pendenza di stipula contrattuale, a rispettare tutte le norme e disposizioni previste nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, nonché a dare attuazione a quanto contenuto nell'offerta tecnico-qualitativa ed economica presentate

4. Il Comune di Cortona si riserva la facoltà di ripetizione del contratto (ex art. 63, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.) per ulteriori 2 (due) anni educativi/scolastici (2023/2024 - 2024/2025) agli stessi patti, condizioni e prezzi contrattuali. L'esercizio dell'opzione di ripetizione del contratto attiene a valutazioni discrezionali dell'Amministrazione che, mentre vincolano l'Impresa Aggiudicataria all'accettazione, non costituiscono un obbligo per l'Ente, essendo subordinate alla verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse e come tali non sindacabili. Non sussiste quindi per l'Impresa Aggiudicataria la possibilità di rifiutare il rinnovo che costituisce preciso vincolo contrattuale e potrà limitarsi anche ad un solo anno o ad una frazione di anno.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di disporre la proroga tecnica del Contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., nella misura strettamente necessaria a portare a compimento le procedure per l'individuazione del nuovo soggetto gestore. In tale caso l'Impresa Aggiudicataria è tenuta a garantire la gestione dei Servizi alle stesse condizioni stabilite dal contratto nonché dall'offerta tecnico-qualitativa ed economica, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di gara e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

6. L'Amministrazione Comunale si riserva di posticipare l'inizio e/o anticipare il termine del Servizio a fronte di specifiche esigenze o diversa programmazione definita con gli Istituti Scolastici. La mancata attivazione parziale o totale del Servizio per cause di interesse pubblico o eventi e condizioni non imputabili al Comune non dà diritto all'I.A. di richiedere alcun indennizzo o

risarcimento.

ART. 2 – VALORE DELL'APPALTO

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., si precisa che il presente appalto non è suddiviso in lotti in quanto le parti di cui si compone sono prive di autonomia funzionale e non idonee ad essere attivate autonomamente. Pertanto, trattandosi di prestazione di servizio unitaria, essa viene appaltata nella sua integralità.

I criteri di partecipazione sono tali, in ogni caso, da consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medio imprese, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del Codice.

Per l'unicità del Servizio e la stretta correlazione, non è possibile procedere ad una quantificazione delle singole attività, essendo tutte ricomprese nell'importo totale.

2. L'importo sul quale effettuare l'offerta economica è il costo unitario del pasto pari ad euro 4,50 (Iva esclusa).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 1.000,00 ad anno scolastico (Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi) e non è soggetto a ribasso.

3. Il valore complessivo dell'appalto è stimato in euro 3.110.875,00 (Iva esclusa) di cui euro 4.000,00 (Iva esclusa) relativi agli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

Il valore dell'appalto è determinato secondo di parametri di seguito riportati:

- media triennale dei pasti prodotti negli anni educativi/scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 arrotondati a complessivi n. 147.500 pasti per euro 4,50 (costo pasto soggetto a ribasso Iva esclusa). Non sono riportati i dati dei pasti registrati nell'anno scolastico 2019/2020 in quanto non indicativi a causa della sospensione delle attività educative e scolastiche in presenza, decretata, a partire dal mese di marzo 2020 e fino alla conclusione dell'anno educativo/scolastico, a seguito dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19;
- euro 1.329.500,00 (oltre Iva nei termini di Legge) quale importo per anni educativi/scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
- euro 1.329.500,00 (oltre Iva nei termini di legge) in caso di ripetizione del Contratto per ulteriori due anni educativi/scolastici 2023/2024 e 2024/2025 (ex art. 63, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.);
- euro 331.875,00 (oltre Iva nei termini di Legge) relativi all'attivazione dell'eventuale proroga tecnica del contatto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario, per il periodo massimo di 6 mesi. Tale importo verrà ricalcolato sulla base del ribasso offerto dall'I.A. in sede di gara;
- valore massimo annuo stimato di euro 30.000,00 (non soggetto a ribasso) per gli eventuali servizi aggiuntivi di cui all'articolo 13 "*Servizio per sostituzione o supporto ai Centri Cottura a diretta gestione comunale*" del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

4. Il costo del pasto che risulterà dall'aggiudicazione, a seguito della percentuale di ribasso praticata, resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento dei Servizi.

ART. 3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

2. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3. È vietato all'operatore economico che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

4. È vietato all'operatore economico che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

5. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di istanza, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

6. I consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice il consorzio stesso ha la possibilità:

a) di eseguire il servizio con la propria struttura di impresa, senza quindi indicare nessuna impresa esecutrice, visto che il consorzio stabile si caratterizza proprio per la comune struttura di impresa; in questo caso le singole imprese consorziate potranno partecipare alla medesima gara;

b) di indicare una o più imprese esecutrici: in questa ipotesi, solo ed esclusivamente per le imprese indicate quale esecutrici opererà il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura di gara;

c) in parte con la propria struttura ed in parte tramite imprese consorziate indicate in sede di gara. Anche in questo caso le imprese eventualmente indicate non potranno partecipare singolarmente alla presente procedura.

Resta inteso che la mancata indicazione di una delle tre possibilità date al consorzio stabile verrà considerata dalla stazione appaltante come implicitamente riferita all'opzione a).

7. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione¹.

8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese o del consorzio ordinario in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

¹ Il consorzio ha la facoltà (consorzio stabile ex art. 45 comma 2 lett. C del Codice) / l'obbligo (consorzio ex art. 45 comma 2 lett. b del Codice) di indicare per quale consorzziata partecipa, consorzziata che sarà l'esecutrice del Servizio. Si specifica tuttavia che l'impresa consorzziata esecutrice, a sua volta, non potrà indicare altra impresa esecutrice potendosi innescare un meccanismo di designazioni a catena destinato a beneficiare non (secondo la ratio legis) il concorrente e le imprese consorziate, ma anche soggetti terzi, non concorrenti direttamente alla gara, né designate dal concorrente. Deve, pertanto, escludersi che l'esecuzione del servizio oggetto di gara possa, dal soggetto designato dall'aggiudicatario, essere affidata, puramente e semplicemente, a terzi soggetti (potendosi configurare di fatto un'ipotesi di subappalto che non solo dovrebbe essere autorizzato dall'Amministrazione, ma che, soprattutto, dovrebbe rispondere ai requisiti di legge e, in particolare, all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). L'eventuale designazione a catena (o di terzo grado), di per sé non inficerà la partecipazione del concorrente, ma la designazione stessa è da ritenere non conforme a legge e quindi come non apposta.

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per questi motivi occorrerà trasmettere una copia del contratto di rete e dell'atto costitutivo/statuto (da inserire nello spazio "*Documentazione amministrativa aggiuntiva*").

9. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

10. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, le imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale possono concorrere alla predetta gara anche in raggruppamento purché non rivestano la qualità di mandataria/capogruppo e purché le altre imprese non siano a loro volta assoggettate a nessuna procedura concorsuale (art. 186 bis del R.D. 267/1942 modificato dal DL 83/2012 convertito in legge 134/2012).

ART. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., in possesso dei seguenti requisiti:

4.1 Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- a) una o più cause di esclusione tra quelle elencate all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [...] *I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti* [...] o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. ed int.;
- d) le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto ai sensi della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (art. 1bis, comma 14);
- e) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente o come consorziato indicato da uno dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), e c), o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;

f) la situazione di controllo, rispetto ad un altro partecipante alla gara, di cui all'art. 2359 Codice Civile o qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un medesimo centro decisionale;

g) qualsiasi altra causa che in base alla normativa vigente, comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012. La predetta dichiarazione è contenuta nella domanda di partecipazione creata automaticamente dal sistema START, pertanto l'operatore economico concorrente con la sottoscrizione dell'istanza rende detta dichiarazione.

I requisiti devono essere posseduti da tutti i concorrenti al di là delle forme di partecipazione.

In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento ed in caso di Consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c), sia dal Consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.

In sede di gara, il possesso dei requisiti e l'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e succ. mod. ed int. (artt. 46 e ss. ed artt. 73 e ss.), con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.

4.2 Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti che seguono.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 della deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, trattandosi di procedura condotta interamente in modalità telematica avvalendosi del sistema START, la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti necessari nel modo sotto indicato, senza la consultazione di AVCPass.

4.3 Requisiti di idoneità professionale

a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato** oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

L'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta l'iscrizione all'Albo delle Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004. Per le cooperative sociali è richiesta l'iscrizione nell'apposito albo regionale.

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Non è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

4.4 Requisiti di capacità economico-finanziaria

a) **Fatturato globale minimo annuo** in ciascun esercizio del triennio 2017, 2018 e 2019 non inferiore ad euro 3.100.000,00 (Iva esclusa) ai sensi dell'art. 83, comma 4, lettera a) del Codice. *Non viene preso a riferimento l'esercizio finanziario 2020 in quanto ritenuto non indicativo in considerazione degli effetti prodotti, sulla ristorazione scolastica e sui servizi ad essa connessi, dalla sospensione delle attività educative e scolastiche decretata, a partire dal mese di marzo 2020*

e fino alla conclusione dell'anno educativo/scolastico, a seguito dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19.

Il requisito sopra citato risponde ai principi di adeguatezza e proporzionalità in considerazione dell'oggetto dell'appalto e delle sue peculiarità, data l'oggettiva complessità dei servizi oggetto della gara che comprendono diverse attività tali da esigere una organizzazione solida, articolata e roduta, per cui risulta necessario, per motivi di interesse pubblico, individuare interlocutori in possesso di una esperienza specifica particolarmente profonda e quindi tale da garantire anche sul piano economico una speciale affidabilità.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- altri documenti economici o fiscali eventualmente in possesso dell'operatore economico.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

4.5 Requisiti di capacità tecnico e professionale

a) Aver svolto nel triennio 2017/2019 servizi di Ristorazione Scolastica per conto di sole Pubbliche Amministrazioni di importo non inferiore ad euro 665.000,00 per ciascun anno (ex art. 83 del Codice) Si precisa che non saranno ritenuti validi servizi di ristorazione per altre tipologie di utenti svolte per enti pubblici o privati.

L'operatore economico dovrà indicare la Pubblica Amministrazione appaltante, la tipologia, l'ammontare, la durata del servizio. Tale requisito è ritenuto indispensabile a garanzia dell'esperienza nella gestione dei servizi di Ristorazione Scolastica, vista la particolarità del servizio da erogare che richiede una specifica esperienza in materia;

b) Possesso delle seguenti certificazioni di qualità aziendale:

- Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 Sistema di gestione qualità
- Certificazione di qualità UNI EN ISO 22000 Sistema di gestione per la sicurezza alimentare
- Certificazione ISO 14001 Sistema di gestione ambientale

La comprova dei requisiti è fornita mediante i relativi certificati di conformità.

La Stazione Appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Nella successiva fase di controllo, si procederà alla verifica della veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese.

4.6 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI oppure di una aggregazione di imprese di rete, i relativi

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali di cui all'art. 80 e il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui al punto 4.3 lett. a), devono essere posseduti da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Relativamente al requisito del fatturato globale minimo annuo di cui al punto 4.4, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

I requisiti di cui punto 4.5 lettera a) e b), devono essere posseduti dal concorrente singolo o in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, deve essere posseduto dalla mandataria. In caso di consorzi, di rete d'impresa o di un GEIE, il requisito deve essere posseduto dalla capofila.

4.7 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali di cui all'art. 80 e il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'artigianato di cui al punto 4.3 lett. a) deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito speciale di capacità finanziaria di cui al punto 4.4), ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto da:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal Consorzio. Il medesimo può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate (art. 47 comma 2-*bis* del Codice dei Contratti).

ART. 5 - AVVALIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico concorrente, sia singolo che nelle forme associate previste dall'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Pertanto l'avvalimento è consentito solo per i requisiti di cui al punto 4.4 e 4.5.

2. L'impresa ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, oltre al requisito oggetto di avvalimento, e deve dichiarare il possesso di tali requisiti mediante la presentazione di un proprio DGUE.

3. Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione

Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

4. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Parimenti, le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione del concorrente e l'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, fermo restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice stesso.

5. Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice o laddove l'ausiliaria non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante può imporre all'operatore economico concorrente, la sostituzione dell'ausiliaria.

6. Nel caso in cui, in qualunque fase della gara si renda necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP dovrà procedere con richiesta scritta nei confronti dell'operatore economico concorrente, secondo le modalità di cui al successivo art. 11 - *Comunicazioni*, affinché proceda alla sostituzione dell'ausiliaria.

L'operatore economico concorrente, entro il termine assegnato dal RUP e decorrente dal ricevimento della richiesta, dovrà produrre una nuova dichiarazione di avvalimento nonché un nuovo contratto di avvalimento. L'impresa individuata quale ausiliaria, dovrà produrre il relativo DGUE. In caso di inutile decorrenza del termine assegnato o in assenza di una richiesta di proroga del termine medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione dalla procedura dell'operatore concorrente.

7. E' sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che tali elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa ed anteriore al termine di scadenza della presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto è causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 6 - SUBAPPALTO

1. Data la particolarità dei Servizi ed il fondamentale carattere unitario nella gestione anche in rapporto all'utenza a cui sono rivolti, è fatto divieto di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni richieste dal contratto, pena la risoluzione.

ART. 7 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze pre-esistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

- c) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- d) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- f) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

3. Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 - comma 9 - del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

ART. 8 – CHIARIMENTI

1. Le eventuali **richieste di chiarimenti o di informazioni** relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente attraverso l'apposita sezione "**Chiarimenti**", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>.

Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte.

La Stazione Appaltante garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno 6 (sei) giorni prima dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Attenzione: La piattaforma START Regione Toscana utilizza la casella di posta elettronica che gli operatori economici hanno inserito sul sistema (e/o eventualmente anche l'indirizzo PEC) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

Il Sistema Telematico di Acquisti online della Regione Toscana si avvale della casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dalla piattaforma non vengano respinte né trattate come *Spam* dal proprio sistema di posta elettronica.

In caso di problemi tecnici temporanei nell'utilizzo della piattaforma, i medesimi dovranno essere tempestivamente segnalati al gestore della piattaforma e per conoscenza alla stazione appaltante.

Per supporto nell'utilizzo della piattaforma degli acquisti online, gli operatori economici possono

contattare il seguente numero telefonico: 0810084010
e/o scrivere all'indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com

In caso di RTI o consorzi ordinari ancora non costituiti, la comunicazione inviata esclusivamente all'impresa indicata come capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori raggruppandi o consorziandi.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

2. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante risposta al richiedente, e mediante pubblicazione in forma anonima all'interno della piattaforma START nella sezione della gara laddove trattasi di quesiti a rilevanza generale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ART. 9 – COMUNICAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione e/o DGUE, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

2. Salvo quanto disposto all'art. 10 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite PEC e/o tramite la piattaforma START.

Eventuali modifiche dell'indirizzo o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante. Diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, anche se costituendi, la comunicazione recapitata al designato mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 10 – REQUISITI INFORMATICI

1. La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

2. Per partecipare all'appalto gli operatori economici interessati dovranno identificarsi, prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione richiesta.

3. Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione *on-line* presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite *user-ID* e *password*.

Il certificato digitale e/o la *user-ID* e *password* utilizzati in sede di registrazione sono necessari per

ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (*user-ID*), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la *password*.

4. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al *Call Center* del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 e/o scrivere all'indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com .

5. I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un **certificato di firma digitale in corso di validità** rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed int. (art. 29 comma), nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un **certificato di autenticazione digitale** in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA.

6. Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico tenuto da DigitPA.

7. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione Europea ha reso disponibile un'applicazione *open source* utilizzabile *on-line* sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "*Software di verifica*".

La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

ART. 11 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Per partecipare all'appalto gli operatori economici interessati dovranno inserire nel Sistema Telematico di Acquisto Regionale, nello spazio relativo alla gara di cui in oggetto, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 agosto 2021** , la seguente documentazione, redatta in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, **a pena di esclusione, con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

di cui al paragrafo A) e punti seguenti

B) DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

di cui al paragrafo B) e punti seguenti

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

di cui al paragrafo C) e punti seguenti

2. Si consiglia agli operatori economici interessati, di svolgere per tempo la procedura di registrazione sul sistema START e di caricare i documenti in modo da tener conto dei tempi tecnici dovuti al peso dei file-documenti digitali ed alla velocità delle strumentazioni disponibili.

N.B.: Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo la scadenza del termine perentorio riportato al comma 1.

La documentazione di gara richiesta dal presente Disciplinare prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF.

3. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. ed int..

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

4. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed int., la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica **devono essere sottoscritte, pena esclusione, digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o da suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabili in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

5. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

6. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

7. Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed int., pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sotto la sua esclusiva responsabilità.

ART. 12 – A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La Domanda di partecipazione è soggetta all'importo di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 che dovrà essere versato nelle modalità indicate al successivo punto A.5.

La domanda di partecipazione, deve essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di impresa individuale dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere inserita nell'apposito spazio creato nella piattaforma telematica, la copia conforme all'originale della relativa procura;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la Domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare :
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nella Domanda di partecipazione, generata dal sistema e compilata in modalità telematica, l'operatore economico concorrente deve:

- a) indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) dei soggetti che ricoprono le cariche societarie di cui all'art. 80, comma 3 del Codice. In particolare:
 - in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico
 - in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico
 - in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico
 - in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. In caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
- b) attestare che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero riportare l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie di cui sopra, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- c) dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell'art. 76 del Codice;
- d) dichiarare le posizioni INPS e INAIL, il contratto collettivo applicato e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- e) dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale prestazionale e descrittivo;
- f) dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "*Codice di comportamento*" adottato dal Comune di Cortona consultabile nella sezione *Amministrazione Trasparente* del sito istituzionale (URL: www.comunedicortona.it);
- g) dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del Contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente, ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;

- h) la non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito in Legge 114/2014) ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha è ubicata la sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'Ente in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
- i) attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese.

La Stazione Appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. La Stazione Appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel PDF "Domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella *home page*.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, Consorzio Ordinario di concorrenti, GEIE, Rete)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

La mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi *form on-line*, per procedere alla generazione della corrispondente "Domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; **di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.** Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "Domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella *home page*.

I *form on-line* corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione ad eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I e forme multiple":

- a) la quota percentuale di apporto di ogni requisito di capacità tecnico-organizzativa relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
- b) le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
- c) la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "Domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferita.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- a) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da inserire nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma START;
- b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. La presente dichiarazione deve essere resa, secondo le modalità descritte in precedenza, all'interno della "Domanda di partecipazione" mediante compilazione del *form* generato dalla sistema.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila da inserire nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma START;
- b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. La presente dichiarazione deve essere resa, secondo le modalità descritte in precedenza, all'interno della "Domanda di partecipazione" mediante compilazione del *form* generato dalla sistema.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- a) dichiarazione attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice;
- b) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere rese avvalendosi del **Modello A.2.2 Dichiarazione dati generali ed ulteriori dichiarazioni**;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. La presente dichiarazione deve essere resa, secondo le modalità descritte in precedenza, all'interno della "Domanda di partecipazione" mediante compilazione del *form* generato dalla sistema.

CONSORZI art 45 comma 2, lettere b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:

- a) compilare i *form on-line* per procedere alla generazione della corrispondente "Domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio - consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice;
- b) Nel caso di partecipazione di Consorzio stabile ex art. 45 comma 2 lett. c) deve essere inoltre prodotta ed inserita nello spazio predisposto nella piattaforma telematica "Documentazione Amministrativa aggiuntiva", copia della delibera assunta dagli organi deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura, da cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni.

ATTENZIONE: se la sottoscrizione avviene ad opera di un procuratore dell'impresa concorrente, dovrà essere inserita nello spazio "**Documentazione amministrativa aggiuntiva**" una copia

scannerizzata della procura stessa.

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

L'art. 85 del Codice recepisce il Documento di Gara Unico Europeo approvato con regolamento della Commissione Europea. Il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, è stato approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 recante "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (16A05530)*" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27 luglio 2016.

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico *auto-certifica* di soddisfare le seguenti condizioni:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art.80 del Codice;
- di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 del Codice.

L'operatore economico dovrà pertanto:

- scaricare il modello di Documento di Gara Unico Europeo (**Modello A.2 - DGUE**);
- compilare le parti richieste, provvedendo a selezionare le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano;
- inserire nel sistema, nell'apposito spazio "*DGUE*", il documento compilato e firmato digitalmente a cura del rappresentante legale o procuratore dell'operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico START.

Oltre al Modello DGUE l'operatore economico concorrente dovrà compilare il **Modello A.2.1 Dichiarazione art. 80, comma 1, lettera b-bis) e comma 5, lettere c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter)**, sottoscrivere digitalmente ed inserire nel sistema nell'apposito spazio, in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, con le ulteriori dichiarazioni previste a seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti con il D.Lgs. 56/2017 e con il D.L. 135/2018.

Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. ed int.

Pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla esclusiva responsabilità del dichiarante. La Stazione Appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. La Stazione Appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, il DGUE ed il Modello A.2.1 Dichiarazione art. 80, comma 1, lettera b-bis) e comma 5, lettere c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) dovranno essere compilati e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice il DGUE, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

Il Consorzio inoltre dovrà compilare e firmare digitalmente (titolare o legale rappresentante o procuratore) il **Modello A.2.1 Dichiarazione art. 80, comma 1, lettera b-bis) e comma 5, lettere c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter)**.

Inoltre ciascuna Consorziata esecutrice dovrà rendere, utilizzando l'apposito **Modello A.2.2 Dichiarazione dati generali ed ulteriori dichiarazioni** disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Il **Modello A.2.2** dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato nella parti di competenza e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

L'inserimento nel sistema dei **DGUE**, del **Modello A.2.1 Dichiarazione art. 80, comma 1, lettera b-bis) e comma 5, lettere c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter)** e del **Modello A.2.2 Dichiarazione dati generali ed ulteriori dichiarazioni** avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati. Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate
- nel caso di Consorzi cooperativi, di Consorzi artigiani e di Consorzi stabili, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

AVVALIMENTO (art. 89 D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.)

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste per i requisiti di partecipazione richiesti (avvalimento) deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici
- la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi
- i requisiti di cui si intende avvalere

Nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma START, l'operatore economico deve inserire il **Contratto di Avvalimento** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio, in virtù del quale, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, **l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.**

Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, in modo esplicito ed esauriente:

- l'oggetto
- risorse e mezzi (personale, attrezzature ecc..) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico
- la durata
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento

L'impresa ausiliaria (o le imprese ausiliarie), indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE
- rendere, oltre i dati generali, le dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE, utilizzando il **Modello A.2.1 Dichiarazione art. 80, comma 1, lettera b-bis) e comma 5, lettere c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter)** e il **Modello A.2.3 Dichiarazione dati generali ed ulteriori dichiarazioni - Avvalimento**

Suddetti documenti, compilati nelle parti di competenza e sottoscritti con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria (secondo quanto già specificato per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione), devono essere inseriti negli appositi spazi previsti sul sistema telematico, da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186bis R.D. 267/1942.

Curatela fallimentare e concordato preventivo con continuità aziendale.

Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale, nel DGUE Parte III - Sezione C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI – dovrà indicare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla procedura di gara, rilasciati dal Tribunale competente, nonché rendere dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

L'impresa ausiliaria di cui all'art. 110, commi 4 e 6 del Codice indicata dall'operatore economico nella Parte III, Sezione C del DGUE deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

1. il proprio DGUE;
2. rendere, utilizzando l'apposito **Modello A.2.4 Dichiarazione dati generali ed ulteriori dichiarazioni - Avvalimento ex art. 186/bis R.D. 267/1942** disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

I modelli, debitamente compilati e sottoscritti dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, commi 4 e 6 del Codice non deve trovarsi, a sua volta, nella situazione di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942.

A.3) SOPRALLUOGO E DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE

Per partecipare alla gara è obbligatoria l'effettuazione del sopralluogo al fine di prendere visione dei luoghi nei quali dovrà essere svolto il Servizio, degli strumenti messi a disposizione e di conoscere e valutare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Il sopralluogo dovrà necessariamente avvenire in presenza di personale incaricato dalla Stazione Appaltante, previo appuntamento da richiedere via mail all'indirizzo :

scuola@comune.cortona.ar.it

e riportando i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- recapito fax/indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

In alternativa l'appuntamento per il sopralluogo può essere richiesto telefonicamente dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ai recapiti di seguito riportati:

Servizi Scolastici Educativi - Barbara Carulli tel. 0575 605976

Servizi Scolastici Educativi - Maria Vittoria Ercolani tel. 0575 605974

Il sopralluogo dovrà essere effettuato **entro e non oltre il giorno 23 luglio 2021**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.

Considerando che il sopralluogo è finalizzato alla predisposizione dell'offerta tecnica ed economica e non vuole essere un mero adempimento formale, non verranno effettuati sopralluoghi dopo tale data e l'impresa richiedente **non potrà partecipare alla gara**, non potendo applicarsi, per le stesse motivazioni, il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.

Pertanto si invitano gli interessati a contattare per tempo l'Ufficio in modo da concordare la data del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato che sarà indicato come esecutore.

All'atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:

- un documento valido di identità;
- un'autocertificazione (o copia conforme della visura camerale) attestante la qualità di rappresentante legale o di direttore tecnico;
- la procura (in originale o in copia autentica), oppure la delega (in originale).

Al soggetto legittimato a svolgere il sopralluogo è rilasciata attestazione che obbligatoriamente dovrà essere allegata all'offerta (**Modello A.3 Dichiarazione di presa visione**).

L'attestazione dovrà essere controfirmata dal delegato della Stazione Appaltante/Accademia Etrusca di Cortona e riporterà la dichiarazione che il concorrente ha effettivamente preso visione dei luoghi oggetto della presente gara.

Il modulo dovrà essere debitamente contro-firmato dal concorrente e rilasciato in originale. L'operatore economico provvederà a scansionarlo e ad allegarlo all'offerta unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità.

L'attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere inserita nell'apposito spazio disposto nella piattaforma regionale e indicato come "Dichiarazione di presa visione" a pena esclusione dalla procedura di gara.

A.4) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del Codice, è corredata da **una garanzia provvisoria** nella misura di seguito indicata, corrispondente al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, intestata al Comune di Cortona – Piazza della Repubblica, 1 – 52044 Cortona (AR), con validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.

Oggetto dell'appalto	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI AD ESSA CONNESSI
Valore dell'appalto (IVA esclusa)	Euro 3.016.875,00
Importo cauzione o fideiussione (2%)	Euro 60.337,50
CIG	880852619C

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente:

1) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari**, con versamento presso la Tesoreria Comunale **Banca Monte dei Paschi di Siena** – Codice IBAN **IT 34 J 01030 25400 000000565557**.

Dovrà essere specificata quale causale la dicitura "*Garanzia a corredo dell'offerta relativa all'appalto per l'affidamento del Servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto impatto ambientale e servizi ad essa connessi* – CIG 880852619C.

A riprova dell'avvenuto versamento, il concorrente deve produrre la copia della quietanza di versamento o della dichiarazione di accreditamento del deposito cauzionale provvisorio.

2) **fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa** che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, oppure **fideiussione** con le caratteristiche di cui al Codice, **rilasciata dagli intermediari finanziari** iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'art. 103, comma 9;
2. essere prodotte in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea. La fideiussione deve avere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
3. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
4. avere validità di almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

La polizza o la fideiussione devono essere prodotta in originale con firme digitali apposte. Qualora i documenti siano prodotti in copia scansionata, deve essere allegata la dichiarazione di conformità all'originale resa avvalendosi del **Modello A.4 Dichiarazione conformità polizza che, sottoscritto digitalmente, deve essere inserito nell'apposito spazio riservato sulla piattaforma.**

3) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

La scansione della quietanza del versamento o dell'attestazione del deposito dei titoli di Stato e della dichiarazione dell'istituto bancario o assicurativo sopra richiamata deve essere inserita nell'apposito spazio previsto della piattaforma START.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Per gli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la garanzia verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo art. 103 del Codice.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto nelle misure previste dall'art. 93, comma 7, in caso di possesso delle certificazioni ivi riportate.
Nel caso di garanzie prestate in misura ridotta, le certificazioni del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, vanno prodotte in formato digitale tramite scansione dell'originale cartaceo ed inserimento **nel medesimo spazio riservato alla garanzia**.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala nel DGUE il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La/le certificazioni devono essere prodotte in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) e inserite sul sistema nello spazio relativo alla garanzia.

A.5) PAGAMENTO BOLLO

La domanda di partecipazione e l'offerta economica, avendo natura di istanze telematiche dirette a pubblica amministrazione per l'ottenimento di un provvedimento amministrativo (la prima di ammissione alla procedura e la seconda di aggiudicazione dell'appalto) **sono soggette all'imposta di bollo** ai sensi dell'art. 3, punto 1-bis della tariffa-allegato A al D.P.R. 642/1972, ciascuna nella misura forfettaria di **euro 16,00** a prescindere dalla dimensione del documento. Il valore complessivo **pari ad euro 32,00** dovrà essere versato mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int. i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziate e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziate esecutrice;
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5: Ente appaltante COMUNE CORTONA, C.F.00137520516);
- del codice ufficio o ente (campo 6: T8C);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Procedura gara CIG 880852619C")

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio predisposto, copia informatica dell'F23.

A.6) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

L'operatore economico dovrà allegare alla documentazione amministrativa apposita dichiarazione circa:

- assenza di O.G.M
- accettazione espressa delle clausole vessatorie presenti all'interno del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale
- accettazione clausola sociale di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, rinviando la presentazione del progetto di riassorbimento in sede di offerta economica.

A tal fine la Stazione Appaltante ha predisposto apposito fac-simile di dichiarazione **Modello A.5 Dichiarazioni integrative** che potrà essere utilizzato dal concorrente.

Il concorrente dovrà pertanto:

- Scaricare sul proprio pc il/i documento/i **Modello A.5 Dichiarazioni integrative**
- Compilare le parti richieste;
- Firmare digitalmente il documento compilato;
- Inserire nell'apposito spazio del sistema il/i documento/i **Dichiarazioni Integrative** compilato/i e firmato/i digitalmente

A.7) DOCUMENTO ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

Presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del contributo pari ad **euro 140,00**.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione ANAC 19 dicembre 2018 n. 1174 (*Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019*), con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

A.8) ACCETTAZIONE TERMINI CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Il concorrente accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale allegato al Bando di Gara.

Il Capitolato Speciale dovrà essere scaricato dalla piattaforma, firmato digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, inserito nel sistema START nell'apposito spazio "*Capitolato Speciale*".

A.9) PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI CORTONA

Il "*Patto di integrità*", reso disponibile dalla Stazione appaltante tra la documentazione di gara, dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato in base alla forma di partecipazione e firmato digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Il documento, sottoscritto digitalmente, dovrà essere inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio predisposto nel sistema telematico START.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità degli appalti e dei contratti comunale costituisce **causa di esclusione**.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

B.1) OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA

All'offerta tecnico-qualitativa verranno assegnati massimo 70 punti

I concorrenti dovranno produrre una relazione sintetica costituita da **massimo n. 30 facciate, formato A4, font Arial, carattere 11 interlinea singola**, avendo cura di riportare tutte le informazioni ed i dati necessari, affinché la commissione possa procedere all'attribuzione dei punteggi così come esplicitati al successivo art. 13 - *Modalità di aggiudicazione della gara* del presente Disciplinare.

Le pagine eccedenti suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

I contenuti della relazione tecnica dovranno seguire l'ordine dei criteri di valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa e sviluppare i contenuti espressamente previsti ai fini della rispettiva valutazione.

Gli elementi qualitativi eventualmente non dichiarati e/o non chiaramente e puntualmente riconducibili ai criteri di valutazione qualitativa, tutti espressamente dettagliati nel presente Disciplinare, non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

L'offerta tecnico-qualitativa deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto.

Si precisa che nessun elemento di costo espressamente riconducibile all'offerta economica presentata, dovrà essere contenuto nella documentazione tecnica.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, la documentazione tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta tecnico-qualitativa può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

B.2) DICHIARAZIONI SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle giustificazioni e/o all'interno dell'offerta tecnica che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a), del Codice.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'apposito **Modello B Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'Offerta Tecnico-Qualitativa** disponibile nella documentazione di gara, è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la necessaria documentazione, ad indicare le parti delle giustificazioni e/o dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53 comma 6 del Codice.

Il predetto modello, corredato da eventuale documentazione allegata in formato elettronico, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma START.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti o di rete d'impresa o di GEIE già costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario o di rete d'impresa o GEIE da costituire deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

All'offerta economica verranno assegnati massimo 30 punti

C.1) L'OFFERTA ECONOMICA è generata direttamente dal sistema e deve essere formulata in ribasso percentuale rispetto al **costo pasto quale base di gara soggetto a ribasso pari ad euro 4,50 (euro quattro/50) al netto di IVA**, espresso con indicazione di n. 2 cifre decimali.

In applicazione dell'art 95, comma 10 del Codice, l'operatore economico deve indicare negli appositi spazi del *form on-line* :

- a) **gli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa**, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante l'esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara;
- b) **il costo complessivo della manodopera** che sosterrà in corso di esecuzione del contratto. Il suddetto valore è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara. I costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a 0 (zero) pena l'esclusione dalla gara;

Oneri per la sicurezza afferenti l'impresa e costo della manodopera

ONERI PER LA SICUREZZA: All'interno del *form on-line* dell'offerta economica è previsto un campo per l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa, ex art. 95 comma 10 del Codice.

Tale campo è impostato automaticamente dal sistema. I costi della sicurezza qui richiesti non sono i costi interferenziali, ma sono i costi propri dell'impresa che in via autonoma sostiene per l'esecuzione dell'appalto (a titolo esemplificativo: i costi che eventualmente la ditta deve sostenere per i corsi di formazione; per l'acquisto di DPI etc.) Il concorrente dovrà quindi specificare i costi della sicurezza da sostenere per l'esecuzione del presente appalto. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

COSTO DELLA MANODOPERA: All'interno del *form on-line* dell'offerta economica è previsto un campo per l'indicazione dei costi del personale ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti.

La stazione appaltante procederà prima dell'aggiudicazione definitiva a verificare la congruità degli stessi.

Nello spazio relativo all'offerta economica dovranno essere inseriti negli appositi spazi:

C.2) progetto di riassorbimento personale (per le caratteristiche del progetto di riassorbimento si rinvia all'art. 20 del presente disciplinare). In ogni caso dovrà essere specificato: numero addetti, CCNL, trattamento economico, qualifica, tempistica;

C.3) Modello C - Dettaglio offerta economica: Ai fini dell'eventuale verifica dell'anomalia, il concorrente dovrà altresì indicare in sede di offerta economica, nel **Modello C Dettaglio offerta economica**, sottoscritto dallo stesso soggetto che ha sottoscritto l'offerta economica:

- la composizione del prezzo a pasto proposto, con specifico riferimento al costo del personale in relazione ai relativi livelli di inquadramento, al costo delle materie prime alimentari, altre materie prime, ai costi generali, amministrativi e contrattuali, alle spese per la sicurezza, all'utile d'impresa e a quant'altro determina il prezzo offerto, il numero degli addetti impiegati e le relative ore di lavoro;
- il costo orario (suddiviso per gli eventuali diversi livelli di inquadramento contrattuale degli operatori);
- il CCNL applicato ai dipendenti impiegati nel servizio;

Il concorrente dovrà inserire nel *form on-line* i dati richiesti compreso il costo unitario che intende offrire per l'esecuzione del servizio. L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente.

Per presentare l'offerta economica l'operatore economico dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico
- **Compilare** il *form on-line*
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti**, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di offerta presentata da un **raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di **raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di tipo orizzontale**, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di **raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di tipo verticale**, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto. Si specifica che:

- Non saranno ammesse offerte che contengano una percentuale di ribasso pari a 0 (zero) o che contengano percentuali di rialzo rispetto all'importo posto a base d'asta;
- L'offerta deve essere valida e vincolante per 180 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
- L'offerta presentata dovrà essere tale da consentire all'offerente l'esecuzione della prestazione in termini remunerativi anche in relazione al costo del lavoro;
- Il prezzo si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell'IVA;
- L'offerta deve essere sottoscritta (in modo digitale) a pena di esclusione;
- La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione di tutte le condizioni del Capitolato Speciale da parte del soggetto concorrente.

Nella formulazione dell'offerta economica il soggetto concorrente dovrà tenere conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione e dal Capitolato Speciale che possono influire sul servizio oggetto dell'appalto e quindi, sulla determinazione del prezzo offerto considerato dallo stesso soggetto remunerativo.

Prima di addivenire all'aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante, sulla base di elementi specifici, si riserva di effettuare valutazioni di congruità dell'offerta risultata prima in graduatoria.

ART. 13 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

1. Il presente appalto è indetto mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice e verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

2. La valutazione verrà effettuata con riferimento all'offerta complessiva proposta per la gestione dei Servizi oggetto di gara, determinata dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

La Commissione valuterà prima l'offerta tecnica ed attribuirà il relativo punteggio per passare poi alla successiva fase della valutazione dell'offerta economica.

3. Il punteggio complessivo pari a **100 punti** è così distribuito:

OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA max 70 punti/100

A) Organizzazione del Servizio – Progetto gestionale

Fino ad un massimo di **35** punti

B) Personale utilizzato

Fino ad un massimo di **15** punti

C) Servizi migliorativi aggiuntivi

Fino ad un massimo di **20** punti

OFFERTA ECONOMICA max 30 punti /100

D) Elemento economico

Fino ad un massimo di **30** punti

Totale punti 100

OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (max. 70 punti/100)

La formulazione della relazione relativa alla qualità dei progetti e dei servizi dovrà essere effettuata tenendo conto delle prestazioni oggetto del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Gli operatori economici dovranno sinteticamente elaborare un progetto che illustri l'organizzazione e l'articolazione del servizio proposto e le modalità di espletamento, presentando una relazione schematica o schema sintetico, di **massimo n. 30 facciate, formato A4, font Arial, carattere 11 interlinea singola** complessive, necessaria alla valutazione dei criteri di seguito riportati. Gli elementi devono essere descritti in forma sintetica e seguendo i punti indicati nella tabella. Non saranno valutati elementi organizzativi e progettuali generici, confusi e che non rispettino la scansione suddetta.

La parte relativa alla descrizione del progetto gestionale denominata "**Organizzazione del servizio e progetto gestionale**" non dovrà superare le n. 15 facciate in formato A4, le cartelle relative alla sezione "**Personale utilizzato**" non dovranno superare le 5 pagine e quelle dei "**Servizi migliorativi ed aggiuntivi**" non dovranno superare le 10 pagine.

Criteria	Max punti
A) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PROGETTO GESTIONALE <i>(da predisporre entro i limiti fissati nel presente disciplinare massimo 15 facciate, formato A4, font Arial, carattere 11 interlinea singola)</i>	35
A.1) Modello organizzativo ed operativo del servizio, con particolare riferimento alla gestione della giornata tipo, al sistema di selezione e conservazione delle derrate, alle fasi di trasformazione e cottura, alla somministrazione dei pasti, alle fasi di gestione dei punti di refezione, al programma di pulizia e sanificazione ambienti, ponendo particolare attenzione al personale ed alle tempistiche. Descrizione del sistema di informatizzazione della fase di rilevazione presenze e trasmissione dati ai Centri Cottura ed Uffici Comunali (valutazione dei contenuti e delle modalità esplicative)	7

A.2) Modalità di gestione ed implementazione del Sistema di Autocontrollo Food Hazard Analysis HACCP. Modalità di controllo del processo di produzione	3
A.3) Offerta di ulteriori alimenti IGP rispetto a quelli previsti dal Capitolato, Allegato A - Lista delle forniture e caratteristiche organolettiche	2
A.4) Offerta di ulteriori alimenti DOP rispetto a quelli previsti dal Capitolato, Allegato A - Lista delle forniture e caratteristiche organolettiche	2
A.5) Offerta di ulteriori alimenti BIO rispetto a quelli previsti dal Capitolato, Allegato A - Lista delle forniture e caratteristiche organolettiche	2
A.6) Offerta di ulteriori alimenti provenienti da filiera produttiva locale (c.d. filiera corta) rispetto a quelli previsti dal Capitolato, Allegato A - Lista delle forniture e caratteristiche organolettiche	2
A.7) Modello organizzativo per la gestione delle diete speciali migliorativo rispetto ai requisiti minimi contenuti nel protocollo adottato dal Comune di Cortona	3
A.8) Disponibilità, per l'intera durata dell'appalto, di un Centro Cottura autorizzato in caso di emergenze. Gestione delle emergenze.	3
A.9) Affidabilità dei fornitori e sistema di approvvigionamento delle materie prime: criteri di valutazione per la selezione dei fornitori, valutazione del sistema di approvvigionamento (rapporto diretto, piattaforma di proprietà/esterna) e sistema di controllo delle forniture	6
A.10) Modalità e strumenti di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e relativa fornitura dei risultati, (non saranno presi in esame programmi generici ma solo quelli dettagliati quanto a frequenza e modalità di attuazione e durata negli relativi al periodo di appalto)	2
A.11) Riciclo dei residui di mensa: adozione di eventuali misure e tecniche in materia di smaltimento e riciclo dei residui di mensa, in linea con la ratio della Legge 155/2003, recante <i>"Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale"</i> .	3
B) PERSONALE UTILIZZATO <i>(da predisporre entro i limiti fissati nel presente disciplinare massimo 5 facciate, formato A4, font Arial, carattere 11 interlinea singola)</i>	15
B.1) Eventuali proposte migliorative e/o aggiuntive rispetto al personale minimo previsto in Capitolato, determinato mediante comparazione del dato numerico riferito al maggior impiego orario rispetto a quanto obbligatorio (in tale voce non verrà conteggiato l'eventuale implementazione aggiuntiva in tema di	7

servizi aggiuntivi sulle categorie svantaggiate).	
B.2) Gestione diete speciali - Personale aggiuntivo per gestione diete speciali	3
B.3) Formazione del personale: valutazione del piano dettagliato di formazione e aggiornamento del personale durante la vigenza dell'appalto	5
C) SERVIZI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI <i>(da predisporre entro i limiti fissati nel presente disciplinare massimo 10 facciate, formato A4, font Arial, carattere 11 interlinea singola)</i>	20
C.1) Inserimento sociale di persone svantaggiate. Creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, nonché sinergie, da realizzare mediante accordi con altri enti pubblici o privati operanti nel settore degli interventi e dei servizi sociali, da determinare con criteri comparativi	5
C.2) Servizio di derattizzazione e disinfestazione esteso agli edifici scolastici e relative pertinenze	5
C.3) Veicolazione pasti: piano operativo migliorativo rispetto a quello dettagliato nel Capitolato Speciale, numero mezzi utilizzati giornalmente – Piano dei trasporti	7
C.4) Offerta di ulteriori attività, interventi, investimenti e iniziative finalizzati a migliorare la qualità del Servizio rispetto a quanto previsto dal Capitolato.	3

Il documento dovrà essere articolato in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza alcun allegato esplicativo e senza richiami ad altra documentazione e dovrà contenere l'indicazione espressa circa la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnico o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice, indicando le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Le modalità di prestazione del servizio proposte dalla ditta concorrente nella relazione formeranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, obbligando l'appaltatore al loro pieno e assoluto rispetto. Nel formulare le proposte che si intendono offrire in aggiunta alle attività necessarie all'esecuzione dell'appalto ed a quanto previsto dal Capitolato, la ditta dovrà pertanto tenere conto che la loro realizzazione, in caso di aggiudicazione del servizio, sarà dovuta per tutte le proposte presentare e non dovrà comportare alcun onere neppure indiretto per la Stazione Appaltante-.

La valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica sarà effettuata da una commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 comma 1 del Codice, con il metodo

aggregativo compensatore secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- C(a)** = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σ_n = sommatoria

I coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, espressi in valori centesimali (ad ogni coefficiente corrisponde un "giudizio" sintetico), attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base del seguente schema:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1,0
Distinto	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Più che sufficiente	0,6
Sufficiente	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Inadeguato	0,2
Del tutto inadeguato	0

Conclusa tale operazione il coefficiente medio verrà trasformato in coefficiente definitivo riportando ad 1 il coefficiente medio più alto e proporzionando a tale coefficiente gli altri coefficienti medi (ponderazione). Successivamente verranno moltiplicati i coefficienti definitivi per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio.

Nel caso in cui nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo attribuibile per l'offerta tecnica nel suo complesso, si procederà ad effettuare una seconda riparametrazione al fine di attribuire il massimo punteggio previsto per l'offerta tecnica al concorrente che avrà riportato il punteggio più elevato derivante dalla somma di quelli ottenuti per ciascun criterio in seguito alla prima riparametrazione.

Tale criterio di attribuzione del punteggio sulla base dello schema di coefficienti sarà applicato ai parametri e sub-criteri sopra riportati.

Per tutti i sotto criteri sopra indicati sarà inoltre valutata positivamente la completezza, chiarezza espositiva, coerenza e puntualità della proposta in relazione a quanto prescritto dal Capitolato.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista per l'offerta tecnico-qualitativa una soglia minima di sbarramento **pari a 40 punti**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti /100)

Quanto all'offerta economica, all'operatore concorrente che avrà presentato l'offerta migliore – cioè l'offerta più bassa – verrà attribuito il punteggio massimo (30 punti). Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio calcolato tramite la formula

$$P_i = P_{max} * \frac{R_i}{R_{max}}$$

Dove :

- P_{max}*** è il punteggio economico massimo
R_i è il ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo*
R_{max} è il ribasso massimo offerto dai concorrenti
P_i il punteggio assegnato al concorrente *i-esimo*

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all'elemento A) Offerta tecnico-qualitativa e l'elemento B) Offerta economica. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.

ART. 14 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

VERIFICA ED ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La prima seduta pubblica nella quale il RUP procederà all'esame ed alla verifica della documentazione amministrativa, avrà luogo il giorno 12 agosto 2021 - ore 10:00 - presso gli Uffici dei Servizi Scolastici Educativi - Via Italo Scotoni, Camucia - 52044 Cortona.

Ogni eventuale e successiva comunicazione sarà oggetto di pubblicazione nella sezione "Comunicazioni" del sistema START e sul profilo del committente.

2. Con le stesse modalità verrà data comunicazione ed aggiornamento delle successive sedute. Si raccomanda pertanto di tenere sotto osservazione la pagina della gara sulla piattaforma e sul profilo committente.

Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica, può assistere in qualità di uditore il titolare, il legale rappresentante o il delegato dei soggetti concorrenti, ovvero persone munite di specifica delega.

3. Il RUP insieme ai collaboratori, nella prima seduta pubblica procederà a verificare il numero di offerte pervenute e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

In particolare il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio se del caso;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

4. La segretezza delle offerte e la loro custodia, viene garantita dalla conservazione telematica della documentazione sulla piattaforma START.

5. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 15 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo, di cui all'art. 78, del Codice, la Commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 e 216 del Codice, dal Comune di Cortona, secondo regole di competenza e trasparenza. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

2. La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "*amministrazione trasparente*" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 16 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

VERIFICA ED ESAME DELL' OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA ED ECONOMICA

1. Il Presidente della Commissione di gara, in seduta pubblica, unitamente agli altri membri della Commissione giudicatrice, procederà a:

- a) aprire le offerte tecniche e verificarne la regolarità formale e consistenza;
- b) procedere con l'eventuale esclusione delle offerte tecniche irregolari;
- c) rendere disponibili alla Commissione giudicatrice le offerte tecniche ai fini della loro valutazione in seduta riservata.

2. La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate, effettua la valutazione delle offerte tecnico-qualitative, sulla base dei criteri stabiliti nel presente disciplinare. La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, alle relative comunicazioni.

La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

3. Il Presidente di gara, in seduta pubblica, unitamente agli altri membri della Commissione giudicatrice, procederà a:

- d) comunicare i punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo alle singole offerte, ed inserisce detti punteggi nel sistema telematico;
- e) aprire le offerte economiche e verificarne la regolarità formale;
- f) approvare in caso di regolarità formale delle offerte economica, la documentazione economica al fine di permettere al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi e formulare la classifica della gara.

Il sistema telematico, in automatico, predispone la graduatoria ed individua il concorrente aggiudicatario provvisorio e gli eventuali concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice.

Laddove il numero dei concorrenti lo consenta, la Commissione potrà decidere di effettuare e terminare la valutazione delle offerte tecnico-qualitative ed economiche in un'unica seduta di gara.

4. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnico-qualitativa.

5. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnico-qualitativa, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

6. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 19.

7. Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica, dando comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato all'art. 17 .

Nel caso in cui l'offerta non dovesse superare la soglia di anomalie, oppure laddove le offerte ammesse sono inferiori a 3 (tre), la Commissione rinvia gli atti al RUP con la proposta di aggiudicazione e per la valutazione del costo della manodopera.

8. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP (che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice) i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella parte della documentazione amministrativa o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 17 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

2. Resta inteso che non si procederà al calcolo dell'anomalia laddove le offerte ammesse siano inferiori a 3 (art. 97 comma 3 del Codice dei Contratti come modificato dal DL 32/2019).

3. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

4. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle giustificazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, viene assegnato un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta per fornire alla Stazione Appaltante le giustificazioni. Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le giustificazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di non oltre dieci giorni per il riscontro.

5. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni richieste, risultino, nel complesso, inaffidabili.

6. Il RUP e la Commissione si avvalgono del documento prodotto **Modello C Dettaglio offerta**

economica ai fini della valutazione della congruità del prezzo, qualora risulti esaustivo. In caso contrario il RUP procede alla richiesta di ulteriori giustificativi secondo le indicazioni sopra riportate.

ART. 18 – ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Costituiscono ulteriori motivi di esclusione del concorrente:
 - Anticipi nella documentazione amministrativa e/o tecnico-qualitativa elementi di costo riconducibili alla offerta economica;
 - Abbia inserito la documentazione economica (offerta economica) all'interno degli spazi della procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o tecnico-qualitativa,
 - Abbia inserito la documentazione tecnica (offerta tecnica) all'interno degli spazi della procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa.
2. Determina l'esclusione del concorrente dalla gara la mancanza dell'offerta tecnica.
3. Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica:
 - manchi;
 - non contenga l'indicazione del valore offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
 - sia pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara o che contengono riserve o condizioni;
 - non contenga i costi della sicurezza interni ed i costi del personale.
4. Sono escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara.
5. Sono escluse le offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in relazione alle quali la Commissione Giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.
6. La Stazione Appaltante provvederà alla esclusione dalla gara delle offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97, comma 3, del Codice.
7. Costituisce motivo di esclusione la difformità rilevata in sede di controllo tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla documentazione prodotta o acquisita d'ufficio.
8. Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

ART. 19 – AVVERTENZE

- Non possono essere presentate offerte modificative o integrative di offerta già presentata. È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata. Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta

- dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
 - La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
 - La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
 - La Stazione Appaltante ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
 - Le offerte vincoleranno i soggetti concorrenti non aggiudicatari per 180gg oltre la data dell'effettivo esperimento dalla gara nell'eventualità che con il soggetto vincitore si debba sciogliere il vincolo contrattuale per qualsiasi motivo. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
 - La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

ART. 20 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione (o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale) formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La Stazione appaltante si riserva in ogni caso di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.

3. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Tenuto conto della Deliberazione ANAC n. 157/2016 avente ad oggetto "*Attuazione dell'art. 6 bis del D. Lgs n. 163/2006 introdotto dall'art. 20 comma 1 lett a) Legge n. 35 del 2012 – Aggiornamento alla Deliberazione 20 dicembre 2012 n. 111*" che differisce la verifica dei requisiti mediante il sistema AVCpass per gli appalti svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici ad una successiva Deliberazione dell'Autorità, **la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale verrà effettuata per la presente procedura secondo il sistema tradizionale.**

4. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

5. La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

6. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

7. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto. Agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

8. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

9. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

10. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

11. **Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25 gennaio 2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

12. **Sono a carico dell'appaltatore anche tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-*bis*) del Codice.

13. La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta prestata ai sensi dell'art. 95 del Codice. L'amministrazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

14. L'Amministrazione, si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso scioglimento del contratto con l'originario appaltatore, nel caso di mancata costituzione delle garanzie ai sensi dell'art. 103 del Codice, o in caso di revoca o annullamento dell'aggiudicazione.

ART. 21 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, si rinvia all'art. 17 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

2. Si fa presente che:

- in sede di documentazione amministrativa, l'operatore economico dovrà dichiarare di accettare la clausola sociale di cui al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- nell'offerta economica, l'operatore concorrente dovrà presentare un progetto di riassorbimento del personale, indicando:
 - a) numero di lavoratori dipendenti oggetto di riassorbimento;
 - b) inquadramento e trattamento economico;
 - c) tempistica di assunzione.

Il progetto costituirà obbligo contrattuale.

ART. 22 - COMUNICAZIONI EX ART. 79 DEL CODICE

1. Il RUP procederà con l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 del Codice (comunicazione di aggiudicazione definitiva, di esclusione, la decisione di non aggiudicare un appalto, la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

2. Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del Contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e succ. mod. ed int. "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, (n. 2016/679/UE, detto anche GDPR o RGPD) emanato il 24 maggio 2016, con entrata in vigore a partire dal 25 maggio 2018.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dell'aggiudicazione ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del Contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.

3. I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai

documenti di gara nei limiti consentiti, dal D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int. e dalla L.R. n. 40/2009 e succ. mod. ed int..

4. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679/UE.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679/UE.

- **Titolare** del trattamento dei dati è il Comune di Cortona.
- **Responsabile interno** del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento.
- **Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.
- **Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Cortona.

ART. 24 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, è consentito l'accesso agli atti della procedura. Considerando che la partecipazione ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso.

2. Ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del Codice dei Contratti, occorre che il concorrente indichi con **dichiarazione motivata e comprovata** i dati sottratti dall'accesso.

Pertanto:

- è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;
- è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale);
- i concorrenti possono rendere apposita dichiarazione avvalendosi del **Modello B Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnico-qualitativa** che sottoscritta digitalmente, dovrà essere inserita nell'apposito spazio creato sulla piattaforma START.

3. Resta inteso che la mancata presentazione della dichiarazione, così come una motivazione generica di rifiuto all'accesso, mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante una valutazione ponderata degli interessi contrapposti in gioco, legittimerà la Stazione Appaltante a fornire al richiedente l'accesso ai dati, in considerazione della prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza.

4. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda al fine della difesa in giudizio dei propri interessi.

ART. 25 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all'applicazione, interpretazione ed esecuzione del Disciplinare e documentazione di gara, sarà competente il Foro di Arezzo.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del Codice, non contenendo il contratto di appalto la clausola compromissoria, è espressamente escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e succ. mod. ed int.. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze – Via Ricasoli, 40 – nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010 e succ. mod. ed int.